



Inviata all'indirizzo PEC:
npv@pec.bancaditalia.it

Prot. 04/13
CP/gc

Milano, 14 gennaio 2013

Spettabile
Banca d'Italia
Servizio Normativa e Politiche di
Vigilanza
Divisione Normativa Prudenziale
Via Nazionale, 91
00184 – ROMA

OGGETTO: Risposta alla Consultazione: Disposizioni di vigilanza - Autorizzazione all'attività bancaria

Si fa riferimento alle disposizioni in oggetto (di seguito, le **Disposizioni**) e alla relativa consultazione pubblica promossa dalla Banca d'Italia nello scorso mese di novembre.

Previa consultazione con le proprie associate, Assosim, ringraziando per l'opportunità di offrire il proprio contributo alla predetta consultazione, rileva quanto segue.

* * *

Il paragrafo I (*Finalità e motivazioni della revisione normativa*) del Documento per la consultazione prevede, tra le altre cose, che *“la nuova disciplina, ivi compresi i nuovi minimi di capitale, sarà applicata dalla data di entrata in vigore delle emanande disposizioni; i nuovi criteri saranno applicati anche alle istruttorie relative ai procedimenti amministrativi che a tale data risulteranno pendenti”*.

In merito a quanto sopra, la scrivente Associazione osserva preliminarmente che l'applicazione dei *“nuovi criteri”* alle istruttorie pendenti alla data di entrata in vigore delle Disposizioni potrebbe comportare un allungamento temporale degli *iter* autorizzativi in

ASSOSIM

essere, con particolare riferimento a quei procedimenti che, a tale data, siano, eventualmente, prossimi alla conclusione.

Con riguardo al capitale iniziale, le emanande Disposizioni prevedono, per le banche già autorizzate con un livello di patrimonio di vigilanza inferiore al nuovo minimo (ie 10 milioni di euro per le spa e le banche popolari e 5 milioni di euro per le bcc e le banche di garanzia collettiva), un termine, non inferiore a 24 mesi, per il relativo adeguamento (il **Termine Finale**).

La specifica ed espressa previsione di un regime transitorio per l'adeguamento del capitale minimo delle banche già costituite induce a chiedere che si valuti l'opportunità di prevedere un termine di adeguamento del capitale anche per le banche "autorizzande", da indicarsi nel provvedimento stesso di autorizzazione.

In ogni caso, la scrivente Associazione chiede che vengano specificate le tempistiche di realizzazione dell'aumento di capitale che, al momento di entrata in vigore delle Disposizioni, sia al di sotto del limite minimo. In particolare, si chiede di conoscere se, entro il Termine Finale, tale aumento debba essere necessariamente "deliberato" ed anche "eseguito" ovvero se sia alternativamente sufficiente:

- i) la sola delibera di aumento da parte dell'Assemblea (già approvata dall'organo di supervisione strategica ed autorizzata da Banca d'Italia conformemente alle vigenti Disposizioni di Vigilanza in materia di modifiche statutarie), eseguita tuttavia successivamente alla scadenza del Termine Finale;
- ii) la delega assembleare a favore dell'organo di supervisione strategica concernente l'aumento di capitale, da realizzarsi in uno o più momenti successivi alla scadenza del Termine Finale, anche a *tranche*.

La scrivente Associazione ritiene molto utile lo schema della relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa di cui all'allegato A. Ciò premesso, si chiede di indicare se, in aggiunta ai contenuti della citata relazione, debbano costituire allegati dell'istanza di autorizzazione, anche i principali regolamenti che costituiscono il *corpus* normativo interno della banca costituenda: a titolo meramente esemplificativo, il regolamento sulle politiche di remunerazione, il regolamento Icaap, il regolamento sulla trasparenza bancaria, il regolamento sulla gestione dei reclami, etc.. La richiesta di tale precisazione nasce dalla volontà di evitare sospensioni del procedimento di autorizzazione che potrebbero verificarsi a seguito della richiesta da parte dell'Autorità di integrazione documentale avente ad oggetto il sopra citato *corpus* normativo interno.

ASSOSIM

Infine, per quanto concerne i contratti di *tutoring* di cui al sottoparagrafo 2. (*Tutoring*) del paragrafo III (*Relazione sul governo societario e sulla struttura organizzativa*) del Documento per la consultazione, Assosim rileva l'opportunità, atteso l'obbligo di trasmissione di tali contratti alla Banca d'Italia, che ne vengano tratteggiati, anche solo a livello generale, gli elementi essenziali e l'eventuale durata massima.

Con riferimento ai soggetti che possono assumere l'incarico di "*tutor*", si chiede di conoscere che cosa si intenda per <operatori bancari> e, soprattutto, se tale incarico possa essere conferito anche ad imprese di investimento. In ogni caso, si chiede che venga precisato l'ambito dell'attività oggetto di *tutoring* relativamente alla prestazione dei servizi di investimento.

Sempre con riguardo ai contratti di *tutoring*, si chiede che venga altresì chiarito se gli stessi possano presentare implicazioni dal punto di vista concorrenziale e se l'eventuale contemporanea assunzione di una carica di amministrazione, direzione e controllo da parte di un esponente aziendale sia nell'ambito della *start up* bancaria che nell'ambito dell'impresa *tutor* - al di fuori di rapporti partecipativi - sia legittima e, pertanto, non integri il divieto di *interlocking directorship* di cui all'art. 36 del D. L. 201/2011.

* * *

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e si coglie l'occasione per porgere i migliori saluti.

Il Segretario Generale
Gianluigi Gugliotta

